

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 1993

Presidenza del Presidente GOLFARI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 10 e <i>passim</i>
ANDREINI (PDS)	17
GIUNTA (Repubb.)	9, 11
LUONGO (PDS)	6
RIPA DI MEANA, <i>ministro dell'ambiente</i>	3, 8, 10 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è dei senatori Pelella ed altri. Ne do lettura:

PELELLA, LUONGO, RANIERI, PAGANO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che agli interroganti risulta, allo stato, che dalla definizione del territorio interessante il Parco nazionale del Vesuvio siano state enucleate le aree interessanti le cave e le discariche di Terzigno ed Ercolano;

che la regione Campania continua a ritenere forma privilegiata di smaltimento dei rifiuti solidi urbani quella discarica anche in assenza di un seppur minimo servizio di raccolta differenziata di tali rifiuti;

che tali discariche, nonostante numerose ed aperte denunce di organizzazioni ambientaliste, forze politiche e sociali, continuano ad essere poste in località individuate con criteri spesso apertamente difforni dalle vigenti normative in materia;

che nella relazione sullo stato dell'ambiente presentata nel maggio 1989 dal competente Ministero si denunciava l'alto numero – ben 1983 – di discariche prive di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che tale dato, oltre che evidenziare una situazione di diffusa illegalità, era anche il risultato di diverse interpretazioni che alcune regioni avevano dato circa le prescrizioni e le competenze autorizzative stabilite dallo stesso provvedimento;

che in tale relazione la situazione era definita gravissima dal punto di vista ambientale per lo smaltimento dei rifiuti industriali ed ospedalieri;

che la regione Campania è, allo stato, priva di un piano organico ed aggiornato per lo smaltimento dei rifiuti industriali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una procedura d'indagine tesa a valutare la legittimità degli atti fino ad oggi adottati dalla regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti solidi;

se, in presenza di illegittimità, inadempienze o ritardi in materia della regione Campania stessa, tenuto conto della fase di concreta definizione del Parco nazionale del Vesuvio, il Ministro non ritenga opportuno ed urgente intervenire sul problema, avvalendosi dei poteri sostitutivi di cui al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

(3-00266)

RIPA DI MEANA, *ministro dell'ambiente*. In relazione ai quesiti posti dagli interroganti desidero precisare quanto segue.

Per quanto riguarda la perimetrazione del Parco nazionale del Vesuvio, il Ministero, così come specificato dall'articolo 34 della legge n. 394 del 1991, ha provveduto a raccogliere gli elementi tecnico scientifici necessari alla definizione dell'ambito territoriale.

In data 16 maggio 1992 è stata quindi inviata alla regione Campania una bozza di proposta di perimetrazione e le relative misure di salvaguardia.

In tale proposta era stato individuato un ambito territoriale da tutelare per le specifiche peculiarità naturalistiche, ed in esso erano inserite anche quelle zone interessanti per la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali.

Tale proposta, peraltro condivisa dal WWF, si attestava, ad anello, immediatamente a ridosso della fascia urbanizzata dei comuni vesuviani. Ciò anche al fine di controllare eventuali espansioni urbane lungo le pendici.

Successivamente, a seguito di numerosi incontri e comunicazioni con la regione e gli enti locali, si è provveduto ad ampliare tale proposta, soprattutto tenendo conto delle indicazioni fornite dal consiglio regionale della Campania.

Circa il problema delle cave, discariche ed altre opere di particolare rilevanza, ad eccezione di quelle direttamente ricadenti in zone omogenee per valori naturalistici e pertanto non enucleabili dai confini del parco, si è ritenuto di soprassedere alle relative complesse indagini, analisi e valutazioni che avrebbero potuto consentire un loro immediato inserimento nella perimetrazione preliminare. E ciò in relazione soprattutto ad evidenti esigenze di coerente pianificazione ambientale nonché di programmazione anche economica delle necessarie azioni di risanamento.

In relazione al problema dello smaltimento dei rifiuti occorre premettere, in generale, che la destinazione prevalente dei rifiuti solidi urbani in Italia è, di gran lunga, la discarica: questa, infatti, si attesta su un valore percentuale dell'89,8 per cento, mentre l'incenerimento copre il 6,3 per cento e il trattamento il 3,9 per cento, così come indicato nella relazione sullo stato dell'ambiente del 1991.

Nella regione Campania la produzione di rifiuti solidi urbani è di 1.851.000 tonnellate all'anno, di 350.000 tonnellate all'anno degli assimilabili agli urbani, di 284.000 tonnellate all'anno di fanghi di origine civile, a fronte di un'offerta residua di impianti di smaltimento circoscritta a sole discariche pari a 2.092.000 metri cubi (dato rilevato nel 1991). La produzione di rifiuti speciali industriali invece comprende inerti per 737.000 tonnellate all'anno, non tossici e nocivi per 1.193.000 tonnellate all'anno e tossici e nocivi per 164.000 tonnellate all'anno.

In questa regione l'unica forma di smaltimento per rifiuti solidi urbani è la discarica. Questo dato è stato rilevato dall'indagine effettuata nel 1988 dalla ditta Castalia che ha censito un totale di 140 discariche di prima categoria, di cui solo 8 autorizzate a fronte di 132 non autorizzate, la maggior parte delle quali attivate ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Risulta quindi una

situazione attuale di assoluta scarsità di impianti autorizzati per lo smaltimento sia di rifiuti urbani che dei rifiuti industriali.

Sotto il profilo dell'attuazione della vigente normativa, la regione Campania non ha ancora approvato il piano di smaltimento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Esiste tuttavia una proposta di piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvata nei suoi contenuti definitivi con deliberazione della giunta regionale n. 85 del 5 agosto 1992, che è già stata sottoposta alle competenti commissioni consiliari; si prevede andrà all'approvazione definitiva del consiglio regionale in tempi brevi.

Peraltro, in data 18 novembre 1992 il consiglio regionale della Campania ha approvato un disegno di legge recante «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania» al quale è allegato il piano preliminare di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto più specificamente riguarda i rifiuti urbani, con delibera n. 2616 del 15 luglio 1988 la giunta regionale della Campania ha predisposto il programma di smaltimento previsto all'articolo 1-ter della legge 29 ottobre 1987 n. 441.

Il suddetto piano è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente ai sensi di legge e riconosciuto sostanzialmente conforme ai criteri fissati con decreto del Ministro dell'ambiente n. 559 del 28 dicembre 1987. Con decreto ministeriale del 13 maggio 1988 il Ministro dell'ambiente disponeva perciò l'attivazione della procedura per l'erogazione delle risorse finanziarie a favore della regione Campania, subordinandola alla formale approvazione del piano programma da parte del consiglio regionale.

Per quanto invece riguarda i rifiuti industriali, con delibera della giunta regionale n. 1683 del 4 marzo 1989, vistata dall'organo di controllo in data 11 luglio 1990, la regione Campania ha fornito al Ministro dell'ambiente le indicazioni richieste dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 novembre 1988, n. 475, in merito alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, alla capacità di smaltimento, nonché alle proposte di intervento necessarie per assicurare l'integrale copertura del fabbisogno.

Successivamente, con delibera della giunta regionale n. 6347 del 27 novembre 1990, è stato approvato il «Programma di emergenza regionale per l'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti industriali» di cui al predetto articolo 5, che prevede un'offerta di impianti di smaltimento per una quantità di rifiuti industriali pari a 1.440.000 tonnellate all'anno a fronte di un fabbisogno non soddisfatto di 1.969.000 tonnellate. Nel dettaglio i rifiuti industriali e i fabbisogni non soddisfatti risultano così ripartiti: 558.000 tonnellate di rifiuti per discariche di categoria 2A (737.000 tonnellate di fabbisogni non soddisfatti); 638.000 tonnellate di rifiuti per discariche di categoria 2B (878.000 tonnellate di fabbisogni non soddisfatti); 59.000 tonnellate di rifiuti per discariche di categoria 2C (59.000 tonnellate di fabbisogni non soddisfatti); 12.000 tonnellate di rifiuti per trattamenti di inertizzazione (22.000 tonnellate di fabbisogni non soddisfatti); 25.000 tonnellate

di rifiuti per impianti di termodistruzione (35.000 tonnellate di fabbisogni non soddisfatti); 148.000 tonnellate per trattamenti chimici, fisici e biologici (238.000 tonnellate di fabbisogni non soddisfatti).

Si deve, poi, sottolineare che, nell'ambito del piano triennale per la tutela dell'ambiente in data 3 dicembre 1991 è stata stipulata tra il Ministero dell'ambiente e la regione Campania un'intesa di programma per il finanziamento dei seguenti interventi proposti dalla regione stessa con il programma SMAR, relativo allo smaltimento dei rifiuti, e precisamente: trattamento rifiuti solidi urbani (comune di Benevento), costo previsto 7 miliardi; trattamento rifiuti solidi urbani (comune di Salerno), costo previsto 20 miliardi; progetto di trattamento di rifiuti solidi urbani (Asi del comune di Avellino), costo previsto 5 miliardi; progetto per l'impianto di trattamento rifiuti solidi urbani (comune di San Lorenzello), costo previsto 2 miliardi; progetto per la raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani, nell'ambito della comunità montana degli Alburni, costo previsto 2,5 miliardi; piattaforma di trattamento di rifiuti speciali tossici e nocivi di origine industriale (comune di Giugliano), costo previsto 15 miliardi; bonifiche di discariche nei Comuni di Villa Ricca e di Qualiano compresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Napoli, costo previsto 6,4 miliardi.

Tali interventi riutilizzano in parte le risorse di cui all'articolo 1-ter della legge n. 441 del 1987 non utilizzate per la mancata approvazione del piano regionale di smaltimento.

Nel complesso, nonostante i ritardi nella realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti, risulta che la regione Campania sta adeguando i propri strumenti di pianificazione alla normativa nazionale.

Rispetto ai dati citati dagli interroganti, che sono riportati nella relazione sullo stato dell'ambiente per il triennio 1986-1989, nella relazione relativa al triennio successivo 1989-1991 per la regione Campania risulta al 1991 un'offerta di smaltimento di rifiuti solidi urbani di impianti a tecnologia complessa per una potenzialità pari a 355.000 tonnellate all'anno e, nell'ambito del piano triennale di tutela ambientale, un'offerta di smaltimento di rifiuti solidi urbani di impianti a tecnologia complessa di 121.000 tonnellate all'anno.

Infine, per quanto riguarda i quesiti posti dagli interroganti in ordine ai controlli ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, si rileva che nella situazione attuale il Ministero dell'ambiente, anche per ragioni organizzative, non può che concentrare i suoi interventi in quelli necessari per garantire la corretta attuazione delle procedure amministrative ed un efficace controllo sul territorio.

Sotto quest'ultimo profilo il nucleo operativo ecologico ha effettuato, e continuerà ad effettuare, numerosi accertamenti ed interventi per reprimere e dissuadere il protrarsi di forme illecite di smaltimento, in particolare perseguendo il traffico verso la Campania di convogli di rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni senza alcuna autorizzazione. Quanto prima riferirò a questa Commissione sugli accertamenti impressionanti del nucleo operativo ecologico dei carabinieri e sui relativi passi intrapresi presso l'autorità giudiziaria.

Sarà dunque mia cura informare il Parlamento al più presto non appena in possesso di ulteriori dati.

LUONGO. Ringrazio il Ministro per la puntuale ed esauriente risposta all'interrogazione da me presentata. Sono comunque preoccupato perchè, se da una parte si nota un impegno da parte del Ministero a rimettere ordine rispetto alla situazione nell'area napoletana, d'altra parte si registra un grave ritardo in tutta la regione Campania rispetto a queste problematiche.

L'interrogazione da me presentata si muoveva prevalentemente sui temi dello smaltimento dei rifiuti e delle cave dell'area vesuviana, tenendo conto che recentemente ne è stata definita anche la perimetrazione. Voglio peraltro rilevare che tale perimetrazione, effettuata sulla base di una cartografia di 40 anni fa, non riesce a fare chiarezza sulla distribuzione e sulla densità abitativa dell'area per cui, in base a quanto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, sembrerebbe che l'ambiente fisico e antropico dell'area si trovi in condizioni meno gravi di quelle che appaiono dalla lettura della cartografia stessa.

Mi preoccupano inoltre le indicazioni fornite dal Ministro circa la mancanza assoluta di interventi previsti per la regione Campania e per l'area vesuviana. Pertanto mi riterrei soddisfatto della risposta del Ministro se ad essa il Ministro stesso potesse aggiungere una breve indicazione sull'impegno del suo Ministero e del Governo affinché la regione Campania prenda iniziative nell'area vesuviana dove vi sono problemi di modifica morfologica del territorio: ciò sia per l'eccessivo sfruttamento del territorio (e i conseguenti mutamenti degli equilibri idrogeologici soprattutto nella zona a nord del vulcano) sia per l'accumulo eccessivo di materiale, come è emerso addirittura dal vecchio profilo morfologico. Mi riferisco in particolare alla cava di San Vito tra i comuni di Ercolano e di San Sebastiano al Vesuvio.

Occorre intervenire con molta rapidità perchè la regione Campania non ha redatto alcun progetto per interventi da effettuare nell'area. Posso concordare con l'indicazione fornita dal Ministro di soprassedere ad indagini e studi al fine di giungere rapidamente alla definizione del parco per procedere all'istituzione della direzione che tutti auspichiamo, ma non posso accettare che queste indagini non vengano svolte neanche in futuro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Giunta.
Ne do lettura:

GIUNTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che la legge n. 475 del 9 novembre 1988, recante «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali», all'articolo 2 definisce le materie prime secondarie quali «residui derivanti da processi produttivi suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura»;

che la suddetta legge, sempre all'articolo 2, attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare, con apposito decreto, le materie prime secondarie ed al Consiglio dei ministri (in base all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400) il compito di emanare disposizioni di indirizzo e coordinamento delle

attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie nonché allo stoccaggio, al trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi;

che la legge citata, sempre all'articolo 2, attribuisce alle regioni, in conformità alle disposizioni di indirizzo di cui al punto precedente, il compito di disciplinare le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti;

che con decreto ministeriale del 26 gennaio 1990 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha provveduto ad individuare le materie prime secondarie ed a determinare le norme tecniche generali per le attività di stoccaggio, trasporto, trattamento ed utilizzo delle stesse;

che con sentenza n. 512 del 30 ottobre 1990 la Corte costituzionale, pur riconoscendo la correttezza della nozione di materie prime secondarie e dei criteri di individuazione previsti dal decreto ministeriale del 26 gennaio 1990, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme relative alla regolazione dell'attività di raccolta, trasporto e trattamento delle materie prime secondarie in quanto, secondo la Corte costituzionale, tali disposizioni non potevano essere assunte con un atto amministrativo, ma bensì con un atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Governo; di conseguenza oggi non esiste una disciplina unitaria ed applicabile su tutto il territorio nazionale riguardo la gestione delle materie prime secondarie;

che in mancanza ed in attesa di indicazioni normative del Governo le materie prime secondarie sono oggi soggette alle medesime prescrizioni normative dei rifiuti, come anche autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5 del 27 marzo 1992;

che l'attuale situazione di *vacatio legis* fa sì che le aziende, che in osservanza alla normativa precedente sulle materie prime secondarie avevano notificato la loro attività, sono ora sottoposte agli obblighi ben più rigidi della disciplina sui rifiuti che scoraggia ogni nuova iniziativa ed appesantisce in Italia il mercato già difficile dei materiali da riciclare;

che le conseguenze principali e più gravose della situazione che si è venuta a creare ricadono in maniera insostenibile sugli utilizzatori e sui produttori delle materie prime secondarie rischiando di compromettere un settore che, oltre a costituire un elemento importante dell'economia nazionale, è destinato sempre più ad essere lo strumento privilegiato nella lotta alla proliferazione dei rifiuti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda finalmente assumere il Governo al fine di colmare il «vuoto normativo» venutosi a creare a motivo della prolungata inadempienza del Governo stesso nonché di quello precedente, dopo la sentenza della Corte costituzionale, in modo che sia garantita alle aziende la possibilità di svolgere, in un quadro di certezza giuridica, le attività connesse alla gestione delle materie prime secondarie.

(3-00269)

RIPA DI MEANA, *ministro dell'ambiente*. Comunico che è in fase di predisposizione un'iniziativa legislativa per ovviare ai problemi che derivano dal sistema economico-produttivo ed all'ambiente dalla situazione di grave incertezza vigente in materia.

In altre parole l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente ha predisposto un primo testo che è stato diramato alle altre amministrazioni e anche agli interlocutori naturali, in particolare le associazioni ambientaliste e la Confindustria e le organizzazioni degli imprenditori più interessate a questa materia, per giungere rapidamente ad un testo definitivo che diramerò alla riunione del Consiglio dei Ministri prevista nella seconda metà del mese di febbraio. Il tempo della consultazione si sta avvicinando alla sua conclusione e ad esso seguirà poi la stesura definitiva della proposta.

È stato da parte mia prescelto lo strumento legislativo soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi giurisprudenziali che hanno fornito una precisa chiave di lettura della disciplina delle materie prime secondarie anche in relazione alle linee di indirizzo della normativa comunitaria.

La puntuale ricostruzione svolta dal senatore Giunta a proposito della normativa e della giurisprudenza che si è andata formando in materia mi esime dal ripercorrere nel dettaglio l'intera vicenda.

Devo, tuttavia, focalizzare l'attenzione sulla sentenza della Corte di cassazione - sezioni unite penali - n. 5 del 27 marzo 1992, sia perchè le conseguenze che ha prodotto sono incontestabili, sia perchè ha fornito indicazioni molto importanti ai fini della scelta della soluzione.

Come è noto la Cassazione ha, infatti, chiarito che le materie prime secondarie costituiscono solo una specie di rifiuti dai quali si distinguono perchè sono sottoposte ad un regime giuridico diverso, e che fino all'integrale attuazione dell'articolo 2 della legge n. 475 del 1988 restano sottoposte alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti, determinando come effetto immediato l'illiceità penale di tutte le attività di utilizzazione e recupero delle materie prime secondarie poste in essere senza l'autorizzazione prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

Ma la Corte ha, soprattutto, fornito puntuali indici di riferimento alle scelte del Governo laddove preannuncia la sicura illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 475 del 1988 e richiama la più recente disciplina comunitaria sullo smaltimento e recupero dei rifiuti, lasciando, cioè, intendere che l'attuazione integrale dell'articolo 2 della legge n. 475 del 1988 non assicura una soluzione certa e definitiva degli attuali problemi: ciò perchè la nuova disciplina resterebbe comunque esposta alla declaratoria di illegittimità costituzionale e non sarebbe conforme alla direttiva comunitaria n. 156 del 1991 il cui termine di recepimento è di prossima scadenza.

Sono queste le considerazioni che hanno fatto preferire un intervento legislativo di riconsiderazione sistematica dell'intera materia.

Lo schema di provvedimento legislativo predisposto è in grado di dare una risposta immediata alle esigenze di certezza degli operatori economici del settore, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale e della salute, nonchè in conformità alla disciplina comunitaria.

La soluzione che si propone parte da una qualificazione giuridica dei residui destinati ad essere riutilizzati in cicli di lavorazione, di produzione o di impiego, il più aderente possibile alla realtà ed alle esigenze operative concrete, superando concetti dogmatici che si sono rivelati inadeguati e che, sulla base di quanto si può desumere dall'esperienza in materia, hanno solo contribuito ad alimentare il contenzioso e le incertezze operative, senza risolvere i problemi di fondo.

L'oggetto della disciplina viene individuato in modo molto pragmatico nel riutilizzo dei materiali o delle fonti di energia recuperate dai rifiuti. In tal modo viene superato il limite concettuale ed operativo legato alla nozione di materia prima seconda e si estende la disciplina delle materie seconde al riutilizzo di materiali recuperati dai rifiuti, fino a ricomprendere l'impiego degli stessi in processi di combustione per la produzione di energia.

Sul presupposto che tutti i residui di attività umane o cicli naturali sono rifiuti, viene enucleata la categoria concettuale dei «rifiuti destinati al recupero», di cui sono disciplinate le varie fasi dello stoccaggio provvisorio, del trasporto, del trattamento e delle relative modalità di controllo, nonché il riutilizzo finale.

Nel dettaglio è prevista l'individuazione positiva dei rifiuti destinati al recupero e la loro suddivisione, secondo la pericolosità ed il tipo di riutilizzo, in tre elenchi, ai quali corrisponde l'applicazione di differenziate procedure di autorizzazione e di controllo.

Più precisamente, per lo svolgimento delle attività relative al riutilizzo dei rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato I, è prevista una semplice comunicazione alle regioni, mentre le attività relative al riutilizzo dei rifiuti pericolosi, ovvero l'impiego di rifiuti come fonti di energia, devono essere espressamente autorizzate.

Per quanto in particolare riguarda i controlli, sono previste modalità e procedure differenziate in una o più fasce secondo il meccanismo del regolamento OCSE sul trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati al recupero.

Non nascondo naturalmente l'urgenza della questione ed auspico che sia possibile intervenire per decreto-legge.

GIUNTA. Signor Presidente, anzitutto intendo ringraziare il Ministro per la sua esauriente risposta. Prendo atto con soddisfazione della volontà del Governo e del Ministero dell'ambiente di tamponare con un provvedimento d'urgenza la falla che si era aperta in seguito alla sentenza n. 512 del 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale, in modo da ridare alle imprese la possibilità di operare.

Vorrei però puntualizzare due aspetti del provvedimento in preparazione. Anzitutto i contenuti: è mio auspicio che tale provvedimento sia in linea con quanto si sta facendo e si è fatto in sede OCSE e di Comunità europea, nel senso di garantire al gruppo dei residui riciclabili un regime di gestione e di trasporto semplificato rispetto a quello dei rifiuti, così come avviene negli altri paesi della CEE.

Mi sembra credibile che sotto la gestione del ministro Ripa di Meana, che in sede di Comunità Europea si è reso promotore di varie

iniziative, il Ministero dell'ambiente operi nel rispetto dei dettati OCSE e CEE.

La seconda puntualizzazione riguarda il fatto che ancora una volta si debba ricorrere ad un decreto-legge. Mi sono già espresso ripetutamente in Aula su questo malcostume governativo e non voglio quindi qui dilungarmi ulteriormente.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Giunta e Dipaola. Ne do lettura:

GIUNTA, DIPAOLA. - *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'amministrazione comunale di Diso (Lecce) intende avvalersi dei contributi previsti dalla legge n. 47 del 1985, relativa al recupero del territorio, per intervenire con pesanti cementificazioni in località Marina di Marittima;

che la motivazione addotta è la costruzione di adeguati pozzi neri per le case che si trovano sulla costa, case abusive sanate dai vari condoni;

che per poter realizzare tale progetto bisogna operare uno sbancamento della roccia sul confine tra demanio e proprietà privata a circa 30 metri di distanza dal mare;

che mercoledì 28 ottobre 1992 l'amministrazione comunale di Diso si riunirà per prendere ufficialmente in esame la questione, nonostante sia stata presentata in data 13 ottobre un'interrogazione parlamentare dagli onorevoli Scalia e Leccese in merito,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi affinché una nuova e inutile colata di cemento non distrugga in modo irreparabile parte delle nostre zone costiere ancora integre.

(3-00271)

RIPA DI MEANA, *ministro dell'ambiente.* Intendo innanzitutto precisare che la materia oggetto dell'interrogazione è di stretta competenza dell'amministrazione comunale di Diso cui, pertanto, sono stati richiesti gli elementi d'informazione che mi accingo ad esporre.

Le opere edilizie in questione fanno parte del piano di risanamento e recupero del territorio, previsto dall'articolo 29 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 (Norme in materia di controllo dell'assetto urbanistico, recupero e sanatoria) e disciplinato, per la regione Puglia, dalla legge n. 40 del 1986: sono finalizzate alla conservazione del patrimonio edilizio di chi ha costruito abusivamente ed ha presentato istanza di condono.

In tale piano sono programmati interventi sia di manutenzione ordinaria delle case abusive, sia di realizzazione di pubbliche infrastrutture (uffici pubblici, edifici per il culto, percorsi pedonali, parcheggi), da cui è escluso l'uso di cemento: verrà infatti utilizzato materiale idoneo a mantenere inalterato lo stato dei luoghi quale la pietra locale.

L'amministrazione comunale assicura che non ci saranno cementificazioni né sbancamenti di roccia; su tale circostanza il comune di Diso

sottolinea come le località salentine abbondino di pietra locale reperibile anche in superficie o comunque da cave regolarmente autorizzate.

Quanto ai pozzi neri, non ne è prevista la costruzione di nuovi ma unicamente l'obbligo di adeguamento, a carico dei costruttori abusivi, di quelli già esistenti, a norme tecniche che garantiscano la tenuta stagna, escludendo così la possibilità di inquinamento sia del mare che della falda acquifera.

Infine l'amministrazione comunale ha precisato che in data 28 ottobre ultimo scorso è stato approvato il piano di recupero di cui stiamo discutendo.

La situazione, così come appare dalle informazioni acquisite presso l'amministrazione comunale di Diso, non sembra destare particolare preoccupazione e non si ravvisano, allo stato, gli estremi per l'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente. Voglio comunque ribadire in questa sede la mia contrarietà ad una politica di condoni in materia edilizia ed urbanistica che, comunque giustificata, sostituisca il ripristino delle condizioni preesistenti l'effettuazione dell'abuso con una serie di interventi volti solo a ridurre gli effetti negativi sul piano ambientale. Ho incaricato gli uffici di valutazione di impatto ambientale di predisporre un sopralluogo nel comune di Diso.

GIUNTA. Ringrazio il ministro Ripa di Meana anche per quest'ultima decisione di procedere ad un sopralluogo nel comune di Diso rispetto al quale, essendo io piemontese, non posso essere accusato di avere alcun interesse campanilistico. Della situazione denunciata nell'interrogazione sono venuti a conoscenza ormai anche all'estero: un fratello del principe del Liechtenstein, che abita da quelle parti, mi ha detto che anche all'estero se ne parla in termini di scandalo in quanto un intero tratto di litorale, vergine fino a poco tempo fa, è stato sottoposto a un processo di cementificazione selvaggia che ha provocato, al fine di dotare queste abitazioni dei necessari servizi, la realizzazione di lavori di sbancamento della roccia profondi fino a 10 metri. Anche i deputati di quelle zone sono venuti a conoscenza della situazione ed hanno presentato un'interrogazione alla Camera. Pertanto sono molto soddisfatto che lei abbia deciso di disporre un sopralluogo *in loco* affinché il Ministero possa rendersi conto che la situazione è un po' diversa da quella dipinta dalle autorità comunali.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Andreini. Ne do lettura:

ANDREINI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la legge sui parchi n. 394 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1991 - è del 6 dicembre 1991;

che il 15 giugno 1992, sei mesi dopo, il Ministro dell'ambiente ha emanato un decreto - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1992 - a firma del sottosegretario Angelini, per l'approvazione del finanziamento dei progetti del programma Pronac;

che la spesa prevista ammonta a 18.000 milioni, così suddivisi:

2.300 per indagini conoscitive, studi e proposte per il piano di promozione e sviluppo socio-economico del Parco nazionale del Pollino;

2.400 per la redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico del Parco nazionale delle foreste casentinesi;

300 per la perimetrazione (...) caratteristiche ambientali paesistiche delle foreste casentinesi;

2.100 per la perimetrazione e lo sviluppo socio-economico del Parco nazionale dell'arcipelago toscano;

3.200 per il piano del Parco nazionale dei monti Sibillini;

2.400 per le Dolomiti bellunesi;

2.800 per l'Aspromonte;

1.200 per il delta del Po;

1.300 per la conoscenza dell'ecosistema del golfo di Orosei;

che detto provvedimento è stato adottato pochi giorni prima della formazione del nuovo Governo;

che in esso si richiama al settimo capoverso un precedente decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, emanato, il sospetto è d'obbligo, tre giorni prima della definitiva approvazione della legge-quadro sulle aree protette (un'attesa di 40 anni poteva consentire un rinvio di poche ore);

che nelle premesse del dispositivo non si fa mai riferimento alla legge per la protezione e la salvaguardia della natura, nella quale agli articoli 12 e 14 si stabiliscono rispettivamente le competenze degli Enti parco e delle consulte per il Parco proprio sulle materie oggetto del decreto;

che il Parco del delta del Po, articolo 35 della legge n. 394 del 1991, definito di carattere interregionale, compete alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna;

che nella fase iniziale di avvio dei parchi il Ministro dovrebbe procedere solo alle nomine, alla delimitazione provvisoria e alle norme di salvaguardia;

che le cifre indicate per ciascun parco sono di enorme entità, in nessun modo giustificabili, autentici sprechi clientelari e formalmente, solo formalmente, comprensibili per un lavoro di lunghissima durata e quindi di segno opposto rispetto all'impegno più volte ribadito dal ministro Ruffolo per un rapido decollo dei parchi;

che lo spreco è reso ancor più evidente dal fatto che già esistono numerosissimi studi elaborati dalle regioni, dalle province e dalle associazioni ambientaliste;

che tali «regali» non depongono a favore di un corretto uso del denaro pubblico;

che simile modo di procedere non elimina di certo la diffidenza delle popolazioni locali;

che alla NIER S., cooperativa a responsabilità limitata, vengono assegnati studi per ben 11.000 milioni sui 18.000 previsti;

che, anche alla luce dell'articolo 10 della legge n. 305 del 1989 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), il provvedimento rappresenta una chiara forzatura,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto ciò e se non ritenga illegittimo il provvedimento o politicamente insostenibile o inopportuno stante le difficoltà di bilancio;

quali siano i tempi di consegna e le attività che giustificano la spesa;

quali siano i criteri che hanno determinato la scelta dei destinatari dei fondi ed infine se il Ministro non ritenga opportuno intervenire per revocare il provvedimento onde impedire un grave spreco di denaro pubblico, fra l'altro, in palese violazione della legge n. 394 del 1991.

(3-00275)

RIPA DI MEANA, *ministro dell'ambiente*. Ritengo necessario premettere alcune precisazioni in ordine al quadro istituzionale che precede la concreta operatività della legge n. 394 del 1991, poichè è in riferimento ad esso che trovano giustificazione gli interventi oggetto dei vivaci commenti del senatore Andreini.

Il decreto ministeriale del 15 giugno 1992 conclude un lungo *iter* procedurale avviato sulla base dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e della relativa delibera CIPE 5 agosto 1988 «Programma annuale di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» integrata con le indicazioni della delibera CIPE 3 agosto 1990: «Programma Triennale 1989-1991».

Le disposizioni di riferimento sono: la 3^a sezione della citata delibera CIPE del 5 agosto 1988 - Allegato A - che definisce le procedure relative all'attuazione della lettera c) dell'articolo 18 della legge n. 67 del 1988 che individuava, tra i settori di intervento, quello relativo ai piani socio-economici dei parchi nazionali; la 3^a sezione, capitolo 6, della citata delibera CIPE 3 agosto 1990 che, tra i settori prioritari di intervento, prevede l'avvio di attività per gli istituendi parchi nazionali finalizzate alla conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti.

Peraltro, la delibera del CIPE precisava che le proposte dovessero essere avanzate nella scheda riferita a studi e su tale presupposto, fra il mese di settembre e il mese di novembre 1990, sono stati presentati alla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente 190 progetti inerenti all'analisi territoriale e agli studi per la pianificazione socioeconomica delle aree destinate a parco nazionale.

Nel mese di luglio dell'anno 1991 la Commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al Ministro le conclusioni dell'attività istruttoria eseguita e le relative proposte di finanziamento.

I criteri seguiti per la scelta dei progetti da finanziare sono stati definiti ed applicati dalla commissione tecnico-scientifica e si sono basati in primo luogo su un giudizio di idoneità e in secondo luogo su un giudizio di merito-priorità.

Tanto il giudizio di idoneità quanto il giudizio di merito-priorità sono stati basati su dati ed indicazioni contenuti sulle schede trasmesse dai soggetti proponenti e su stime elaborate dalla commissione tecnico-scientifica.

Il giudizio di priorità, per i progetti giudicati idonei, si è tradotto in una scelta in positivo dei progetti da ritenere preferibili perchè ritenuti in grado di contribuire con maggiore efficacia ed efficienza al conseguimento degli obiettivi. Il giudizio di idoneità è stato emesso sulla base delle risultanze di due successive fasi di valutazione riferite alla verifica dei requisiti formali e della completezza e alla analisi di valutabilità ed attendibilità, anche con riguardo ai costi.

Peraltro, le schede di fattibilità prevedevano l'indicazione contestuale del soggetto proponente l'intervento e del soggetto realizzatore dello stesso. Prassi, questa, che ho stabilito di abbandonare.

Il Ministro dell'ambiente, esaminate le predette proposte, ha approvato in data 3 dicembre 1991 l'impegno delle somme occorrenti al finanziamento dei progetti. A seguito della registrazione del predetto decreto di impegno, avvenuto in data 20 maggio 1992, è stato predisposto, in data 15 giugno 1992, il decreto finale di approvazione del finanziamento dei singoli progetti, decreto che è stato quindi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al contenuto dei singoli progetti ammessi a finanziamento, essi attengono a studi e valutazioni sugli aspetti naturalistici e socio-economici delle aree interessate dagli istituendi parchi nazionali nei seguenti termini: 2.300 milioni per indagini conoscitive, studi e proposte per il piano di promozione e sviluppo socio-economico del parco nazionale del Pollino; 2.400 milioni per la redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico del parco nazionale delle foreste casentinesi; 300 milioni per la perimetrazione, la zonazione, gli studi cartografici, la conoscenza delle caratteristiche ambientali paesaggistiche dell'ecosistema del parco nazionale delle foreste casentinesi; 2.100 milioni per la redazione del piano di perimetrazione e lo sviluppo socio-economico del parco nazionale dell'arcipelago toscano; 3.200 milioni per la redazione del piano del parco nazionale dei monti Sibillini; 1.400 milioni per studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; 1 miliardo per studi e ricerche per la realizzazione di un sistema informativo sul parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; 2 miliardi per il piano di assetto per la tutela, la gestione e lo sviluppo del parco nazionale dell'Aspromonte; 800 milioni per il piano di conoscenza dell'ecosistema del parco nazionale dell'Aspromonte; 500 milioni per lo studio socio-economico dell'area veneta del delta del Po; 700 milioni per studi finalizzati alla predisposizione del piano di sviluppo socio-economico del parco nazionale del delta del Po; 1.300 milioni per il piano per la conoscenza dell'ecosistema del parco nazionale del golfo di Orosei.

I contratti sono all'esame del Consiglio di Stato che ha chiesto ulteriori elementi informativi. Se il Consiglio dovesse esprimere parere favorevole sui contratti è intenzione del Ministero dell'ambiente preliminarmente acquisire gli studi esistenti e adoperarsi affinché gli enti parco siano direttamente coinvolti nella gestione delle convenzioni attraverso i comitati di vigilanza e ogni altro sistema idoneo a renderli partecipi della valutazione dell'esecuzione di ciascun intervento.

La conoscenza degli elementi che il Ministero si è proposto di acquisire, anche nel nuovo quadro di riferimento configurato dalla

legge-quadro sulle aree naturali protette, è tuttora di assoluto interesse, in quanto consente di basare le scelte che si opereranno in materia su valutazioni autonome e imparziali, riguardanti argomenti di generale importanza e necessari per l'assunzione delle decisioni che al Ministero sono per legge attribuite.

Devo osservare che, qualora il Ministero non disponga di una visione chiara e documentata degli aspetti ambientali e socio-economici, sarebbe compromessa la sua capacità propositiva e di controllo sia a livello centrale sia all'interno dei futuri enti parco, alla cui attività il Ministero partecipa con propri rappresentanti negli organi di gestione.

Per quel che concerne la individuazione dei soggetti realizzatori degli interventi, va in primo luogo puntualizzato che il gran numero di società coinvolte (oltre 20) è giustificato dalle necessità di avere in tempi brevi (6 mesi dall'avvio), le informazioni richieste, che presuppongono diverse specializzazioni tematiche delle quali ciascuna è tipicamente portatrice.

In tale ambito, riguardo alla società Nier, molto attiva nel settore della realizzazione dei progetti promossi nell'ambito del programma triennale di salvaguardia ambientale, preciso che detta società partecipa a sei associazioni temporanee di impresa (e soltanto in un caso, concernente la relazione del piano di promozione e sviluppo del parco delle foreste Casentinesi, è società mandataria): il dato relativo agli 11 miliardi è esatto se riferito alla somma dei finanziamenti assegnati alle sei associazioni temporanee, di cui fanno parte diverse altre società.

Non mi sento di affermare che la spesa pubblica collegata al programma Pronac sia del tutto immune da aspetti di inefficienza, che il coordinamento tra le iniziative sia stato ottimale o che la stessa definizione della scala di priorità non avrebbe potuto seguire strade diverse. Tuttavia, ritengo che una certa ipertrofia delle iniziative possa trovare sufficiente spiegazione nel fatto che il Ministero dell'ambiente è un'amministrazione ancora giovane e quindi inevitabilmente priva del necessario bagaglio di esperienze e conoscenze della realtà su cui è chiamato ad operare.

Ho già dato le necessarie direttive per il coordinamento delle attività conoscitive, che anche assicurando una stretta correlazione agli interventi operativi da attuare le renda più efficaci ed economiche. Auspico che, a tal fine, possa rivestire un ruolo decisivo l'Agenzia per l'ambiente, della cui istituzione si sta già occupando un gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda in particolare il delta del Po è ben noto al senatore Andreini che la legge n. 394 del 1991 ha stabilito che si procederà all'istituzione del Parco interregionale solo previa intesa con il Ministero dell'ambiente, e che a tal fine è stata istituita un'apposita commissione paritetica presieduta dal Ministro dell'ambiente che ha lo scopo di: *a)* individuare i limiti territoriali e marini entro cui identificare l'area da destinare a parco attraverso un'apposita proposta di perimetrazione; *b)* individuare le misure provvisorie di salvaguardia ambientale delle aree e del patrimonio naturalistico, fino all'adozione del piano del parco, tenendo conto che, trattandosi di territori su cui insistono e coesistono sistemi abitativi, occorre articolare dette misure

con la realtà socio-economica esistente, promuovendo e sviluppando anche interventi di valorizzazione; c) indicare gli obiettivi ed i valori naturalistici e ambientali da perseguire e sviluppare; d) suggerire le indagini, gli studi e le attività da avviare e proporre in funzione della redazione del piano di promozione e sviluppo socio-economico dell'area protetta e delle zone finitime; e) quantificare la stima dei fabbisogni finanziari: per l'istituzione del parco, ivi compresa l'acquisizione di aree; per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e per la gestione ordinaria; f) elaborare proposte in merito ad attività di ricerca tecnico-scientifica, miranti a sviluppare studi conoscitivi sulla flora e la fauna al fine di creare iniziative atte a salvaguardare i processi ecologici essenziali, a proteggere le specie in via di estinzione o in precario equilibrio biologico; g) elaborare proposte di un programma di educazione ed informazione ambientale finalizzato ad un maggior coinvolgimento dei cittadini che vivono nell'ambiente del parco; h) studiare metodi di gestione del parco tali da consentire l'incentivazione delle correnti turistiche e la valorizzazione e lo sviluppo dei relativi servizi, in un contesto di salvaguardia dell'*habitat* esistente; i) elaborare proposte in merito alla compatibilità delle aree destinate a parco con le aree limitrofe, ponendosi il parco stesso in un sistema territoriale, fluviale e marino, quale è la pianura, di interesse nazionale.

Come si può notare l'assenza di adeguate informazioni condiziona anche in questo caso la possibilità, per il Ministero, di un'autonoma valutazione e proposta.

L'analisi di merito-priorità ha consentito di predisporre la proposta di ammissione al finanziamento dei due progetti affidati alla Nomisma s.p.a. per gli aspetti socio-economici e al Consorzio Delta del Po, alla Idroser s.p.a. e alla Nier s.r.l. per i rimanenti aspetti tecnico-scientifici. La competenza della società Nomisma nel settore della socio-economia è certamente di livello non discutibile e la stessa società ha già positivamente svolto un importante studio sul Parco nazionale d'Abruzzo.

Per quanto riguarda la competenza tecnica delle altre società si rileva che del gruppo di società incaricate insieme al Consorzio Delta del Po fa parte anche la Idroser s.p.a, società che annovera tra i soci la regione Emilia Romagna.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Ripa di Meana per questa sua lunga ed esauriente risposta.

ANDREINI. Signor Presidente, sono soddisfatto per le risposte che il ministro Ripa di Meana ha fornito alle precedenti interrogazioni, mentre sono profondamente amareggiato per la risposta fornita a quest'ultima interrogazione da me presentata. Quando venne specificamente chiesto al ministro Ruffolo di chi fosse la responsabilità del decreto del Ministro dell'ambiente emanato il 15 giugno 1992, egli rispose che non era sua responsabilità. Ho rivolto la stessa domanda all'allora sottosegretario Angelini ed anch'egli disse che non era sua la responsabilità. Identica domanda ho rivolto al direttore generale delle aree protette ed anche egli ha negato una sua responsabilità. Il ministro Ripa di Meana, che certamente non aveva la responsabilità della

decisione, si è assunto fino in fondo tale responsabilità rispetto ad un provvedimento che è illegittimo e furbesco. Tutte le decisioni sono state adottate due o tre giorni prima che entrasse in vigore la legge sui parchi, senza alcun riferimento di legge e ad opera di membri di un Governo già dimissionario.

A mio avviso si tratta di un provvedimento, oltre che illegittimo, clientelare, illegale, in chiara violazione di legge, una tipica operazione da sottogoverno. Alcune delle ditte interessate sono tra quelle coinvolte in questi ultimi mesi in vicende di tangenti: 18 miliardi spesi inutilmente! Vi sono quintali di studi svolti su questo argomento e non vi è alcun bisogno che il Ministro ne commissioni altri.

Tutti questi soldi dovranno essere rispesi dall'ente parco. Tale provvedimento è una vergogna e mi amareggia il fatto che il ministro Ripa di Meana lo condivida. Si tratta di una distribuzione di denaro a favore di ditte che hanno finanziato campagne elettorali, di società editrici per la pubblicazione di libri scritti da alcuni esponenti del precedente Governo. È possibile accettare tutto ciò e far credere che si tratta di un provvedimento lineare? Non è in questione il problema del decentramento dei parchi, che è una questione dotta e politica, relativa ai rapporti tra Stato e regioni: non nascondiamoci dietro questa giustificazione. È un provvedimento assolutamente scandaloso che non trova alcuna giustificazione. Devono essere accontentate fette di potere; basti pensare alla società Delta del Po inquisita in ordine alle vicende Zamorani e Rendo.

Signor Ministro, non è possibile che lei accetti un testo scritto dai funzionari chiaramente vergognoso. Se fossi in lei mi offenderei nei confronti di una struttura amministrativa ministeriale che certamente è debole e fragile, ma che è ingenua solo fino ad un certo punto. Non vorrei che le operazioni sporche passassero attraverso la giustificazione che la struttura del Ministero dell'ambiente è ancora fragile; evidentemente non lo è fino al punto da non poter portare avanti una operazione scandalosa.

Mi rivolgerò al Consiglio di Stato e presenterò un esposto contro i funzionari del Ministero, l'allora sottosegretario Angelini e l'allora ministro Ruffolo, qualora quest'ultimo avesse condiviso l'operazione. Tutti i dibattiti svoltisi in questa sede sui parchi nazionali vengono sviliti da un atto vergognoso come il decreto di cui stiamo discutendo.

Chiedo scusa per le parole appassionate che ho pronunciato e che peraltro corrispondono pienamente al mio pensiero.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA

